

MAGGIO 2019

**SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE LITI PENDENTI**

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

(maggio 2019)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ...	3
Chi può accedere	3
Per quali atti.....	3
Pendenza della lite	4
Valore della controversia	4
3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI.....	5
Le somme da versare	5
Come e quando pagare	5
Quando si perfeziona	7
4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE	8
Dove trovare il modello.....	9
Quando e come si presenta	9
La conservazione	10
5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE	11
Gli atti definibili.....	11
Gli importi dovuti	12
Gli effetti del perfezionamento	15
La sospensione dei giudizi	15
La sospensione dei termini di impugnazione	15
Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio	16
6. PER SAPERNE DI PIÙ	17

1. INTRODUZIONE

La definizione agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa.

Le liti interessate sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto).

Oggetto della presente guida è la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Per questi soggetti, l'articolo 7 - comma 2 - lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista dall'articolo 6.

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la definizione è preclusa.

In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6, seguendo le disposizioni contenute nello stesso articolo.

Per tale motivo, saranno illustrate anche le principali regole sulla definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando, per una più approfondita conoscenza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Chi può accedere

L'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 prevede una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire solo **le società e le associazioni sportive dilettantistiche** (indicate nell'articolo 90 della legge n. 289/2002) in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Per accedere alla definizione, inoltre, è necessario che dette società e associazioni risultavano iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

ATTENZIONE

La norma limita la definizione agevolata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, per le **controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione** le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi solo della definizione prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Per quali atti

Le controversie definibili secondo le regole contenute nell'articolo 7 sono soltanto quelle riguardanti **avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva** riferite a periodi d'imposta in cui la società o l'associazione risultava iscritta nel registro del CONI. Pertanto, le liti che hanno per oggetto atti impositivi diversi possono essere definite solo secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6.

Inoltre, è necessario che l'ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento, o è pendente reclamo o ricorso, **non sia superiore a 30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In caso contrario, è possibile avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti con le regole previste nell'articolo 6.

Il limite di 30.000 euro è riferito solo a ciascuna delle imposte Ires o Irap. Per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'Iva, è possibile avvalersi della definizione anche per somme superiori.

Viceversa, per una lite su un avviso di accertamento in cui si contestano somme superiori a 30.000 euro per entrambe le imposte Ires e Irap, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'Iva, è ammessa la sola definizione dell'articolo 6.

Se con l'atto impugnato è stato accertato per entrambe le imposte, o per una sola di esse, un importo superiore a 30.000 euro, ma il contribuente si è limitato a formulare

le proprie contestazioni in relazione a un importo inferiore a questa cifra, la lite può essere definita secondo le regole di cui all'articolo 7.

ATTENZIONE

Le liti pendenti unicamente sulle sanzioni, siano esse collegate ai tributi o non, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.

Pendenza della lite

La definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018, anche a seguito di rinvio, e comunque non conclusi con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.

Si considerano pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.

Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

Valore della controversia

Per determinare gli importi da versare per la definizione delle liti, si deve far riferimento al valore della controversia come definito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

In sostanza, il valore della lite pendente su un atto impositivo con il quale si procede al recupero di imposta e interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, è costituito dalla sola imposta in contestazione.

Su tale base si devono determinare gli importi dovuti per la definizione agevolata.

3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI

Le somme da versare

Per la definizione occorre pagare non solo un importo commisurato al valore della lite, ma anche determinati importi commisurati agli interessi e alle sanzioni irrogate contestualmente.

In particolare, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire le liti, in base a quanto prevede l'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018, effettuando il pagamento delle seguenti somme:

- **40%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la controversia penda ancora nel **primo grado di giudizio**
- **10%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018
- **50%** del valore della lite e **10%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

L'importo lordo dovuto si determina applicando queste percentuali del 40%, 10% e 50% all'imposta contestata, e le percentuali del 5% e del 10% alle sanzioni e agli interessi in contestazione.

Da questo importo vanno detratte le somme di spettanza dell'ente impositore, già versate in pendenza di giudizio, o quelle pagate a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Come e quando pagare

Il pagamento delle somme dovute per la definizione, da effettuare utilizzando il modello F24, può avvenire:

- in un'unica soluzione
- a **rate trimestrali** di pari importo, in un numero massimo di **20**, solo se la somma da versare è superiore a 1.000 euro. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda, questo limite si riferisce all'importo netto dovuto.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il **31 maggio 2019**.

Le rate successive alla prima scadono il **31 agosto**, il **30 novembre**, il **28 febbraio** e il **31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Per esse sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino alla data del versamento.

È possibile eseguire il versamento in un numero inferiore di rate, tenendo presente che, anche in tal caso, le rate devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente.

Per le scadenze che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Infatti, tutti i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, o se più giudizi sono stati riuniti dal giudice, occorre presentare distinte domande ed effettuare versamenti separati per ciascun atto impugnato.

Il versamento va eseguito tramite modello F24, utilizzando, per quanto di interesse, i medesimi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/2019 per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018, che si riportano di seguito.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno diriferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	PF30	IVA e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF31	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF32	Sanzioni relative ai tributi erariali - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF35	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF36	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Quando si perfeziona

La definizione si perfeziona con il pagamento, **entro il 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare (importo netto dovuto) o della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

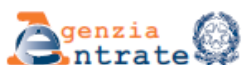
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il modello di definizione agevolata è stato approvato, insieme alle istruzioni, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019.

Il modello di domanda è composto dal frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e dalle varie sezioni in cui devono essere riportati:

- i dati identificativi di chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e quelli del soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda
- i dati della controversia tributaria oggetto di definizione e dell'atto impugnato
- l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni) ☐

Protocollo della domanda
oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio		
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale		
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F		
	Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione / Ragione sociale Natura giuridica		
Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune		
	Indirizzo / frazione, via e numero civico		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (Vedere istruzioni)	Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante		
	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F		
	Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)		
	Comune Provincia (sigla) C.a.p.		
	Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero		

MODALITÀ DI DEFINIZIONE	Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni) Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)	
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta / Anno di registrazione Data di notifica del ricorso in primo grado	
	Organo giurisdizionale e Sede	
	Registro generale	
	Tipo di atto impugnato	
	Numero atto impugnato	Valore della controversia
Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche	Ammontare IRES contestato	Ammontare IRAP contestato
	Valore delle sanzioni contestate	Valore degli interessi contestati
Determinazione importo dovuto	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio
	Di cui versato entro il 7/12/ 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018	
	Importo netto dovuto	Importo versato per la definizione o prima rata
	Numero rate	Data di versamento
FIRMA DELLA DOMANDA	FIRMA DEL DICHIARANTE	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno FIRMA DELL'INCARICATO	

Dove trovare il modello

Il modello di definizione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Può essere reperito anche su siti internet diversi da quello delle Entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del citato provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Quando e come si presenta

La domanda di definizione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 maggio 2019**, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

Per ogni controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va trasmesso un distinto modello di definizione.

La domanda è esente dall'imposta di bollo.

La trasmissione si effettua:

- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito servizio web accessibile, gratuitamente, dai canali Entratel o Fisconline, attraverso il sito internet
- delegando uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica (indicati nei commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr n. 322/1998).
In questo caso, la domanda deve essere consegnata in tempo utile per la trasmissione telematica entro la data prevista.
Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una copia della domanda di definizione e una copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

La conservazione

La domanda di definizione, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, va conservata dal richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia.

Devono essere conservati anche i documenti sui versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia, e la documentazione sull'eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE

Come già ricordato, le società o le associazioni sportive non possono accedere alla definizione agevolata delle liti a loro riservata quando, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, l'ammontare delle imposte in contestazione è superiore a **30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In questa situazione, comunque, possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Di seguito, vediamo le principali disposizioni dettate per questa definizione.

Gli atti definibili

L'articolo 6 consente di definire, su domanda del contribuente, le "*controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio*".

In pratica, possono essere definite, purché riguardanti questioni attribuite alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio
- la Corte di cassazione.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (per esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al Tar).

Al contrario, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Riguardo al soggetto parte pubblica in giudizio, è richiesto che l'Agenzia delle Entrate sia parte della lite che si intende definire. Pertanto, non rientrano nella definizione le controversie instaurate contro altri enti impositori, come per esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per lo stesso motivo, sono escluse le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, anche se inerenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Sono definibili, invece, le liti su atti che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.

La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti "*aventi ad oggetto atti impositivi*", vale a dire:

- avvisi di accertamento
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati
- ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Restano escluse dalla definizione le liti contro altri atti, tra cui:

- dinieghi espressi o taciti di rimborso
- atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata (per esempio, provvedimenti di attribuzione della rendita catastale)
- dinieghi di precedenti definizioni agevolate
- atti di mera riscossione (ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione)

E' tuttavia possibile definire la lite quando essa ha ad oggetto un ruolo o una cartella di pagamento finalizzati a rettificare i dati esposti dal contribuente in dichiarazione (per esempio, riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati). Possono inoltre essere definite le controversie riguardanti ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi e che, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. Infine, sono definibili le liti sugli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, volti a far valere per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione

- giudizi riguardanti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento
- controversie inerenti le tasse automobilistiche nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, quale ente che ne cura la gestione
- accertamenti riguardanti società di persone
L'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, per esempio, l'Irap), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi
- contributi e premi previdenziali e assistenziali (le relative controversie, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario)
- atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, Iva riscossa all'importazione e aiuti di Stato.

Gli importi dovuti

L'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 prevede, per la definizione delle controversie, il pagamento delle seguenti somme:

- **importo pari al valore della controversia**, se alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso in primo grado è stato notificato all'Agenzia delle Entrate ma non ancora

depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure quando il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva alla stessa data

- **90% del valore della controversia**, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si è costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non ha ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare
- un **importo percentuale del valore della controversia diversificato** in relazione allo stato del giudizio, se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018
 - **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
 - **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
- **5% del valore della controversia**, se la stessa è pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le pronunce giurisdizionali cautelari, che sono prive di rilevanza per la determinazione delle somme dovute per la definizione, sono quelle adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili, come, per esempio, le pronunce con le quali il giudice dispone la sospensione degli effetti dell'atto o della sentenza impugnata.

DEFINIZIONI LITI SULLE SANZIONI

Le controversie che riguardano esclusivamente le **sanzioni non collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo) possono essere definite con il pagamento:

- del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018
- del **40% del valore della controversia**, negli altri casi.

Invece, per la definizione delle controversie inerenti esclusivamente le **sanzioni collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo) non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è stato definito, anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Per determinare l'effettivo valore della controversia, vanno sempre esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di:

- contestazione parziale dell'atto impugnato
- formazione di un giudicato interno
- conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite
- parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

Per la determinazione del valore della controversia non rilevano le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l'instaurazione del giudizio da parte del contribuente.

GLI IMPORTI NETTI DOVUTI

Dall'importo lordo dovuto per la definizione va sottratto quello già versato, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. Più precisamente, l'importo dovuto per la definizione si calcola al netto di:

- somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o in pendenza del giudizio. In sostanza, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, già pagati in esecuzione dell'atto impugnato. Non vanno dedotti gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.)
- somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-bis).

Se le somme già versate in pendenza di giudizio, o pagate per la definizione agevolata dei carichi, risultano maggiori o uguali all'importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della stessa non occorrerà effettuare alcun versamento. Resta comunque l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 31 maggio 2019.

Se le somme già versate in pendenza di giudizio sono superiori all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

In sostanza, è sempre esclusa la possibilità di rimborsare somme già versate che risultino eccedenti rispetto al costo della definizione.

Gli effetti del perfezionamento

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018).

In pratica, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.

In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.

La sospensione dei giudizi

Non è prevista la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata. Neanche la presentazione della domanda di definizione produce l'effetto di sospendere il relativo giudizio.

La norma prevede, infatti, che *"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**".*

Inoltre, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, se entro la predetta data del 10 giugno 2019 il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

I giudizi definibili sono dunque sospesi solo su richiesta del contribuente. La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.

Se non viene presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

La sospensione dei termini di impugnazione

Se la lite rientra tra quelle definibili, **sono sospesi automaticamente per un periodo di 9 mesi** i termini che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 per:

- impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce
- riassumere la causa a seguito di rinvio
- proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione.

Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie. Sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del

ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale.

I 9 mesi di sospensione si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali. La durata della sospensione resta di 9 mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.

Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di verificare la regolarità della domanda e se sussistono i presupposti perché la definizione possa essere valida.

L'eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il **31 luglio 2020**. Entro questa data gli Uffici devono, pertanto, completare le verifiche.

Il provvedimento di diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

ESTINZIONE

I giudizi interessati dalla definizione per i quali il contribuente ha chiesto al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate) presenti, entro lo stesso termine, istanza di trattazione.

Invece, i giudizi per i quali il contribuente ha presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

Se il contribuente ha proposto l'impugnazione del diniego di definizione, tale impugnazione vale come istanza di trattazione del processo, che era rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

6. PER SAPERNE DI PIÙ

[Decreto legge n. 119/2018](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - articoli 6 e 7)

[Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019](#) (modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2019](#) (definizione agevolata delle controversie tributarie)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2019](#) (istituzione dei codici tributo per il versamento)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE

Capo Ufficio: *Sergio Mazzei*
Capo Sezione: *Claudio Borgnino*

Testi: *Paolo Calderone*
Progetto grafico: *Stazione grafica - Claudia Iraso*

Segui l'Agenzia su:

Fisco
RIVISTA TELEMATICA **Oggi**

